

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 507 DEL 17 GIU. 2002

**Oggetto: PRESA ATTO ESITI DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER PRIVATO PER LA COSTITUZIONE DI UNA S.P.A. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA.**

**Il Direttore Generale**

Dr. Paolo Menichetti

**Coadiuvato da:**

Il Direttore Amministrativo

Dott.a Anna Ancillotti Esposito

Il Direttore Sanitario

Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

Il Coordinatore dei Servizi Sociali

Sig. Saverio Fontanelli

**Publicata a norma di Legge**

il 19 GIU. 2002

**Eseguibile a norma di Legge**

dal 29 GIU. 2002

**Struttura Proponente:**

Gestione magazzini e attivita' economale

**Direttore:**

Dr.ssa Mariella Grimaldi

**Estensore: Dr. Marco Brintazzoli**

**Importo di spesa:**

**Conto Economico n.**

**Inviato a:**

Collegio Sindacale

17 GIU. 2002

Giunta Regionale Toscana

L'anno 2002, il giorno 14 del mese di GIUGNO  
il sottoscritto Dr. Paolo Menichetti, nella sua qualità di

**DIRETTORE GENERALE**

## VISTI

- Il D.Lvo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lvo 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lvo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La L.R.T. 22/2000;
- Lo Statuto Aziendale;

## PREMESSO

-Che con Deliberazione n.23 del 18 gennaio 2002 si è proceduto all'approvazione, nell'ambito di un progetto che vede coinvolta anche l'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, degli atti di gara per la selezione di un partner privato per la costituzione di una S.p.A. a prevalente capitale pubblico per la gestione del servizio di ristorazione collettiva, ed in particolare :

- Bando di avviso pubblico
- Lettera d'invito
- Capitolato speciale
- Schema di convenzione per l'affidamento del servizio
- Atto costitutivo della società
- Statuto

- Che con la medesima Deliberazione si è conferito mandato al Comune di Bagno a Ripoli, quale Ente capofila, di dare corso allo svolgimento dell'intera procedura ad evidenza pubblica;

- Che il Comune di Bagno a Ripoli con Determinazione Dirigenziale n.728 del 7 giugno 2002 ha preso atto positivamente della procedura e degli esiti della gara giudicando, sulla base dei verbali della Commissione Tecnica Giudicatrice, i risultati rispondenti alle richieste che le Amministrazioni interessate avevano rappresentato negli atti di gara e ha aggiudicato, conseguentemente, la selezione pubblica alla società GEMEAZ CUSIN S.R.L. di Milano;

RITENUTO pertanto di dover evidenziare che:

- a) in esecuzione dei predetti atti di gara si deve senz'altro procedere alla costituzione della Società per Azioni , tra l'Azienda Sanitaria di Firenze, il Comune di Bagno a Ripoli e la Gemeaz Cusin s.r.l. quale soggetto gestore del servizio di ristorazione collettiva dell'Azienda Sanitaria e del Comune di Bagno a Ripoli secondo i termini di cui agli atti posti a base di gara;
- b) per quanto riguarda le determinazioni relative alla stipula del contratto di servizio tra la costituenda società e l'Azienda Sanitaria si deve senz'altro rinviare a altro Atto da adottarsi a seguito della formale costituzione della società di gestione stessa;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,  
Con l'assistenza del Direttore U.O. Organi Istituzionali

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

- 1) di prendere atto degli esiti della gara ad evidenza pubblica per la selezione di un partner privato per la costituzione di una S.p.A. a prevalente capitale pubblico per la gestione del servizio di ristorazione collettiva come risultanti dalla Determinazione Dirigenziale n. 728 del 7 giugno 2002 del Comune di Bagno a Ripoli nella quale, sulla base dell'approvazione dei verbali della Commissione Tecnica Giudicatrice, si procede all'aggiudicazione nei confronti della GEMEAZ CUSIN s.r.l. di Milano;
- 2) di procede alla costituzione di una S.p.A. fra il Comune di Bagno a Ripoli, l'Azienda Sanitaria di Firenze e la soc. Gemeaz Cusin s.r.l. denominata " Servizi Integrati Area Fiorentina - S.I.A.F." con sede in Bagno a Ripoli (FI) via Don Perosi n. 2, capitale sociale di Euro 2.425.961,00 (duemilioni quattrocentoventicinquemilanovecentosessantuno/00) di cui il 52% di parte pubblica (22% in quota al Comune di Bagno a Ripoli e 30% all'Azienda Sanitaria) pari ad Euro 1.261.500,00 (unmilione duecentosessantunomilacinquecento/00) ed il 48% di parte privata pari ad Euro 1.164.461,00 (unmilione centosessantaquattromilaquattrocentosessantuno/00) conferito, quanto alla parte pubblica, in natura giusta relazione giurata di stima redatta dalla dott.ssa Elena Dini e dal Dott. Giovanni Bronzetti, dottori commercialisti in Firenze, in qualità di periti stimatori nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze con Provvedimento del 19/12/2001, quanto alla parte privata, in denaro;
- 3) di approvare a tale scopo lo schema di Statuto e di Atto costitutivo, allegati sotto lettera "A" e "B" al presente atto, i cui schemi erano contenuti negli atti di gara approvati con la citata Deliberazione n.23 del 18 gennaio 2002 e di riservarsi in sede di stipula di adottare ogni determinazione utile o necessaria al compimento dell'operazione;
- 4) di prendere atto che, nell'ambito delle previsioni degli atti di gara, il socio privato verserà a favore della costituenda società, a titolo finanziamento soci, la somma di

Euro 1.417.823,00 (unmilionequattrocentodiciasettemilaottocentovenitré/00) al tasso del 3% annuo a carico della costituenda società;

5) di designare in qualità di socio pubblico, in applicazione delle previsioni statutarie, il seguente membro del Consiglio di Amministrazione :

- Prof. Pier Giovanni Marzili, nato a Firenze il 2 agosto 1932 ed ivi residente in via Benedetto Varchi n.14;

6) di designare in qualità di socio pubblico, in applicazione delle previsioni statutarie, il seguente membro del Collegio Sindacale:

- Prof. Stefano Pozzoli, nato a Firenze l'11 maggio 1963 ed ivi residente in via de' Neri 6;

7) di rinviare a successivo provvedimento Deliberativo le determinazioni inerenti la stipula del contratto di servizio, il cui schema risulta approvato con gli atti di gara, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e la costituenda società di gestione del servizio;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa in quanto le spese di costituzione sono poste a carico della costituenda società;


9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

10) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Ancillotti Esposito)

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Carlo Rinaldo Tomassini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Menichetti)



## STATUTO SOCIALE

Allegato A (AC-11) 2  
alla Delibera 507/1012  
del 14 GIU 2002

IL DIRETTORE U.O. ORGANI IST.  
AA. GG. E SEGRETERIA  
(Dr. Fabrizio Chiarelli)

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1 – denominazione sociale**

E' costituita tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze, il Comune di Bagno a Ripoli (FI) e la soc. GEMEAZ s.r.l. una società per azioni, con la denominazione "Servizi Integrati Area Fiorentina - S.I.A.F."

#### **Articolo 2 – oggetto sociale**

La società ha per oggetto:

- il servizio di ristorazione, attraverso l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere, comprendente sia la fornitura di pasti cucinati che di materie prime, nonché l'esercizio di ogni altra attività legata alla ristorazione.

Al fine dell'attuazione degli scopi sociali, la società potrà compiere, in via strumentale, complementare e non prevalente, tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari (non a scopo di collocamento), immobiliari, finanziarie aventi attinenza con detto suo oggetto.

Sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico.

La società potrà ricevere finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che detengano almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato,

nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Autorità creditizia.

### **Articolo 3 – sede legale**

La società ha sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via Don Lorenzo Perosi n.2.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, laboratori ed uffici.

### **Articolo 4 – durata**

La durata della società è fissata fino al 31.dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

### **Articolo 5 – capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in euro 2.425.961,00 (duemilioni quattrocentoventicinquemilanovecentosessantuno/00) ed è diviso in azioni nominali di euro 1 ( uno) cadauna.

La maggioranza del capitale sociale può essere posseduta unicamente dai soggetti pubblici, di cui all'art. 1 comma 2 decreto Lgs 165/2001.

In ogni caso, la partecipazione azionaria dei soci pubblici non potrà essere inferiore al 52 (cinquantadue) % del capitale.

### **Articolo 6 – azioni sociali**

Il possesso delle azioni sociali comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

La azioni sono indivisibili; ogni azione da euro 1 (uno) dà diritto ad un voto.

### **Articolo 7 – trasferimento delle azioni**

Il socio non può alienare le proprie azioni, o parte di esse, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà

darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il prezzo convenuto, con le modalità di pagamento, il nominativo e le generalità del soggetto interessato all'acquisto ed allegando in fotocopia l'offerta di acquisto ricevuta; qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sarà considerata priva di ogni effetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci. I soci potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni socio sarà proporzionale a quello da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni. Ciascun socio che intenda concedere le proprie azioni in usufrutto o pegno, o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate al comma precedente, in caso di mancato accordo sul prezzo, varrà quello determinato da un Collegio di Arbitratori composto di tre membri, uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita

dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini suindicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che l'operazione è stata posta in essere nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

In ogni caso, a pena di inopponibilità alla società, l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilità, potrà avere luogo soltanto se la maggioranza delle azioni rimarrà ai soci nella proporzione prevista dall'art. 5, 2° comma, del presente Statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A.R., ed indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della società ed ai soci presso il domicilio risultante dal Libro dei soci.

#### **Articolo 8 – maggioranza di capitale pubblico**

La condizioni posta all'ultimo comma del precedente art. 5 dovrà venire rispettata anche nel caso di aumento di capitale sociale.

### **TITOLO II - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 – deliberazioni**

L'assemblea, per le cui competenze si fa riferimento alla norme del codice civile vigente nella Repubblica Italiana, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissen-

zienti.

#### **Articolo 10 – intervento in assemblea**

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea secondo il disposto dell'art. 2372 C.C.; ciascun intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci.

La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell'assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione.

#### **Articolo 11 – convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione osservate le disposizioni dell'art. 2366 del C.C. e mediante avviso raccomandata da spedire ai soci ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei soci.

In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi e tutti si dichiarano edotti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2362 C.C., ultimo comma, qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata – in via ordinaria e straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 12 – presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona che sarà designata dai presenti.

Il Presidente, sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti anche fra non soci.

#### **Articolo 13 - maggioranze**

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente o rappresentato.

#### **Articolo 14 – verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

### **TITOLO III - AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15 – nomina e cessazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, da stabilire dall'assemblea all'atto della nomina; durano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione sarà nominata dall'Assemblea tra i soggetti designati dai soci di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto; i rimanenti membri saranno nominati tra i soggetti designati dagli altri soci.

Gli Amministratori, nominati ai sensi del presente articolo, hanno assoluta uguaglianza di poteri e costituiscono un corpo collegiale unico.

La cessazione dall'ufficio degli amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 16 – rimborso di spese**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese fiscalmente documentate sostenute in ragione del loro ufficio ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17 – poteri del consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nulla eccettuato o escluso, e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'assemblea.

#### **Articolo 18 - presidente**

Il Consiglio, ove non via abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge nel proprio seno il Presidente, da scegliere fra i membri designati dai soci di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Statuto ed al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche giudizio di revocazione e cassazione.

Il Consiglio nomina il Segretario scegliendolo di volta in volta tra i propri membri presenti alla riunione.

#### **Articolo 19 – amministratore delegato**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, delega ad uno dei suoi membri, scelto tra coloro che sono stati eletti su designazione dei soci diversi da quelli indicati all'art. 5, 2° comma, i poteri previsti dall'art. 17, ad eccezione dei seguenti:

- a) stipulare contratti, anche preliminari, di compravendita, di affitto e di locazione anche finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;
- b) stipulare contratti di c/c con Istituti di credito;
- c) chiedere ad Istituti di credito ed in genere a terzi la concessione di mutui e di affidamenti con qualsiasi modalità di utilizzo;
- d) concedere a chiunque fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali; rinunciare a tali garanzie concesse da terzi alla società;
- e) promuovere o resistere ad azioni giudiziarie di qualsiasi genere e di fronte a qualsiasi giudice, salvo tutte quelle necessarie per assicurare il recupero dei crediti esigibili verso clienti della società;
- f) obbligare la società in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque per un importo superiore alla metà del capitale sociale versato;
- g) stipulare e modificare i contratti di fornitura dei servizi offerti dalla Società;
- h) apportare modifiche sostanziali ai processi produttivi, ovvero introdurre tecniche produttive radicalmente diverse da quella utilizzata.

In occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato dovrà riferire, anche verbalmente, sull'andamento e sui fatti più significativi della gestione.

#### **Articolo 20 – convocazione del consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, nella sede sociale ed anche altrove con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta dall'Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio Sindacale.

#### **Articolo 21 – deliberazioni del consiglio**

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### **Articolo 22 – verbali del consiglio**

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **TITOLO IV – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 23 – collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente saranno nominati su designazione dei soci di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Statuto; il Presidente del Collegio ed un Sindaco Supplente saranno nominati su designazione degli

altri soci.

Tutti i membri effettivi e supplenti del Collegio dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

#### **Articolo 24 – certificazione del bilancio**

Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del C.C. per la valutazione del patrimonio sociale, possono essere attribuite ad una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'assemblea, che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e successivamente, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

L'incarico, che potrà avere durata superiore a tre esercizi sociali rinnovabile una sola volta, non può essere conferito a Società di revisioni che si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento; verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione, il bilancio con la Relazione sulla Gestione, deve essere trasmesso alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

### **TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Articolo 25 – esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio di

Amministrazione procede alla redazione del bilancio dell'esercizio osservate le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del C.C..

#### **Articolo 26 – destinazione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale di cui all'art. 2430 C.C. potranno essere, in tutto o in parte, destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria, fatta salva un'equa remunerazione del capitale qualora la situazione economico-finanziaria della società lo consenta.

### **TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO**

#### **Articolo 27 – scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed osservate le disposizioni di legge.

#### **Articolo 28 - rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del C.C. in materia di società per azioni ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Letto ed approvato

Allegato B (nr. 5)  
alla Delibera SOI  
del 14 GIU 2002

IL DIRETTORE U.O. ORGAN. IST.  
AA. CC. E SERVIZI  
(Dra. Francesca Chiarelli)  
Olea

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladue il giorno ....., in ....., Via .....,

Davanti a me Dott. ...., Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ....., previa rinuncia con mio assenso all'assistenza dei testimoni, sono comparsi i signori:

a) ....., nato a ....., il ....., domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene non in proprio bensì in qualità di ..... del Comune di ....., corrente in ....., Via ....., in esecuzione della deliberazione n. .... del ..... del ..... (che in copia autentica si allega "sub .....", omessane la lettura per dispensa dei comparenti)

b) ....., nato a ..... il ..... e domiciliato in ....., per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire non in proprio bensì in qualità di Direttore Generale pro-tempore della Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze, in esecuzione della deliberazione n. .... del ..... del ..... (che in copia autentica si allega "sub ....." al presente atto, omessane la lettura come sopra);

c) ....., nato a ..... il ..... e domiciliato in ....., per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire non in proprio bensì in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società ....., a ciò autorizzato;

I predetti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale sono certo,

mi chiedono di ricevere il seguente atto:

1) E' costituita una società per azioni denominata "....." ai sensi degli artt.

2) La predetta Società ha per oggetto quanto compiutamente descritto all' art. 2 dello Statuto.

La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

3) La Società ha sede in ..... Via ....., presso ....., salva l'istituzione altrove, a termine di Statuto, di sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, sia in Italia che all'estero.

4) La durata della Società è fissata sino al ..... (.....) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata, una o più volte, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

5) Il capitale sociale è di L. .... (.....), pari a n. .... azioni al portatore del valore nominale di L. .... cadauna.

Il capitale sociale viene sottoscritto dai soci nel modo seguente:

COMUNE DI .....

N. .... azioni pari a L. ....;

ASL 10 FIRENZE.....

N. .... azioni pari a L. ....;

SOCIETA' .....

N. ....azioni pari a L. ....

6) Ai sensi degli artt. 2328 e 2342 e segg. del Codice Civile i comparenti danno atto:

a) che la Società..... ha conferito alla “.....S.p.A.” in denaro l'importo di L. .... (.....) mediante .....

b) che la ASL n. 10..... ha conferito alla “.....S.p.A.” il .....

c) che il Comune di ..... ha conferito alla “.....S.p.A.” il .....

d) che il valore dei predetti beni viene stimato – ai sensi delle norme soprarichiamate – in complessive L. ....(.....), giusta relazione giurata in data .....del perito ....., designato dal Presidente del Tribunale di ..... con provvedimento del ..... (rispettivamente allegati in copia autentica al presente atto “sub .....” e “sub .....”);

e) che i soci hanno versato somme almeno pari ai 3/10 (tre decimi) delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte, salvo l'obbligo di provvedere all'integrale versamento del capitale sottoscritto.

7) La Società è regolata dalle norme risultanti dallo Statuto che si allega “sub .....”, che i comparenti dichiarano di approvare dopo averne avuto lettura da me Notaio.

8) Per il primo anno decorrente dalla costituzione la Società sarà ammi-

nistrata da un Consiglio di Amministrazione designato nella(e) persona(e)  
del(i) Sig.(g.):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9) Per i primi tre anni della costituzione il Collegio Sindacale viene  
composto dai signori:

\_\_\_\_\_ - Presidente  
\_\_\_\_\_ - Sindaco  
\_\_\_\_\_ - Sindaco

I Sindaci supplenti sono designati in persona dei signori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11) L'Amministratore delegato è autorizzato sin d'ora a dare esecuzione  
al presente atto, e a stipulare contratto di locazione con la A.S.L. n. 10 di Fi-  
renze ed il comune di bagno a Ripoli per l'utilizzazione dei rispettivi centri-  
cottura, sollevandolo da ogni responsabilità personale

12) Il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2..

13) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque  
per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto  
il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa delibe-  
razione dell'Assemblea.

14) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, so-  
no poste a carico dei soggetti firmatari nella misura rispettivamente di

7527

.....

15) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico.....

Io Notaio ho letto ai comparenti, che lo approvano, questo atto che consta di  
..... fogli.

Strutture aziendali da partecipare :